SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A2032

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 205.

Regolamento recante modificazione alla tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile a seguito della elevazione della delegazione di spiaggia di Bisceglie a ufficio locale marittimo di Bisceglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di elevare la delegazione di spiaggia di Bisceglie a ufficio locale marittimo stante lo sviluppo delle attività del locale porto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La delegazione di spiaggia di Bisceglie è elevata ad ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Bisceglie.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale relativa alla direzione marittima di Bari, in conseguenza della modifica di cui all'art. 1, è variata in conformità alla tabella unita al presente decreto, vistata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 71

TABELLA

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

Capitaneria di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI BARI			
Taranto		Da Nova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa		Policoro Marina di Ginosa	Taranto Matera

Capitaneria di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Gallipoli		Da Punta Presutto inclusa a Porto Badisco escluso		Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo S. Maria) Tricase (Vaste) Torre S. Giovanni d'Ugento	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquacarica, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Copertino, Corigliano di Otranto, Corsano, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Morciano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice, Salve, Sanarica, S. Cesarea, S. Cesareo di Lecce, S. Donato di Lecce, S. Nicola, S. Pietro in Lama, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Zollino
Brindisi		Da Porto Badisco incluso a Fasano incluso		Otranto S. Foca di Melendugno S. Cataldo (Lecce) Casa Labate Villanova (Ostuni)	Brindisi, tutta la provincia Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentino, Cannole, Caprano, Castri di Lecce, Castrignano dei Greci, Cavallino, Cursi, Giurdigano, Lecce, Lizzanello, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Novoli, Otranto, Palmarigi, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano, La Chiesa, Vernole
Bari		Da Fasano escluso a Giovinazzo escluso	Mola di Bari Monopoli	Torre a Mare Santo Spirito Polignano a Mare	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto le Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano
Molfetta		Dal comune di Giovinazzo incluso al comune di Trani escluso	Bisceglie	Giovinazzo	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani

Capitaneria di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
	Barletta	Dal comune di Trani incluso al comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal comune di Margherita di Savoia incluso alla foce del Saccione inclusa	Rodi Garganico	Margherita di Savoia Vieste Peschici S. Nicola Varano Lesina Tremiti (Isole)	Foggia

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno).* — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 luglio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da lire 92.063 a lire 90.503 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 9.206,30 a lire 9.050,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da lire 54.546 a lire 53.520 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da lire 23.081 a lire 22.774, da lire 25.898 a lire 25.529 e da lire 62.509 a lire 61.341 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 238 miliardi per l'anno 1990 e in lire 558 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A3329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1990.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192224 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1990, per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192292 del 6 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1990, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192375 dell 22 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1990, con il quale è stata disposta una nuova riapertura delle operazioni di sottoscrizioni dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di lire 8.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192433 del 5 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1990, con il quale è stata disposta un nuova riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito pe l'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 febbraio 1990, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 14.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 192224 del 21 febbraio 1990, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990, ammonta a nominali lire 14.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1990
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 201

90A3258

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 13, 14 e 15 giugno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3244

DECRETO 20 luglio 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di giugno 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di giugno 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.237,074
Marco tedesco	»	734,156
Franco francese.	»	218,233
Fiorino olandese	»	652,310

Franco belga	Lit.	35,720
Lira sterlina	»	2.113,358
Lira irlandese	»	1.968,459
Corona danese	»	192,903
Dracma greca	»	7,507
E.C.U.	»	1.513,773
Dollaro canadese	»	1.053,955
Yen giapponese	»	8,042
Franco svizzero	»	867,608
Scellino austriaco	»	104,353
Corona norvegese	»	191,077
Corona svedese	»	203,104
Marco finlandese	»	312,555
Escudo portoghese	»	8,365
Peseta spagnola	»	11,895
Dollaro australiano	»	962,415

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro U.S.A. in Italia alle date del 15 e del 30 giugno 1990, è accertato, per il mese di giugno 1990, come segue:

Afganistan: Afgano	Lit.	21,24
Albania: Lek	»	208,22
Algeria: Dinaro algerino	»	145,83
Angola: Kwanza	»	41,25
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	330,12
Argentina: Austral	»	0,24
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	3.283,81
Bangla Desh: Taka	»	36,62
Barbados: Dollaro Barbados	»	614,22
Belize: Dollaro Belize	»	617,81
Bermude: Dollaro Bermude	Lit.	1.234,39
Bhutan: Rupia Bhutan	»	71,48
Birmania: Kyat	»	195,62
Bolivia: Boliviano	»	393,11
Botswana: Pula	»	661,26
Brasile: Nuovo cruzado	»	22,32
Brunei: Dollaro Brunei	»	669,42
Bulgaria: Leva	»	212,86
Burundi: Franco Burundi	»	7,07
Cambogia: Riel	»	5,66
Capoverde: Escudo Capoverde	»	17,14
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	457,53
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.487,22
Cecoslovacchia: Corona cecoslovacca	»	74,98
Cile: Peso cileno	»	4,04
Cina: Renmimbi	»	261,69
Cipro: Lira cipriota	»	2.619,49
Colombia: Peso colombiano	»	2,51
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	4,35
Corea del nord: Won	»	1.273,56
Corea del sud: Won	»	1,72

Paese / Valuta		
Costa Rica:		
Colon costaricano	Lit.	13,69
Cuba:		
Peso cubano	»	1.550,46
Dominicana:		
Peso dominicano	»	132,70
Ecuador:		
Sucre	»	1,64
Egitto:		
Lira egiziana	»	457,46
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	194,32
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	337,08
Etiopia:		
Birr	»	600,78
Filippine:		
Peso filippino	»	55,47
Gambia:		
Dalasi	»	147,77
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	»	732,79
Ghana:		
Cedi	»	3,77
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	180,81
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,05
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.862,10
Guatemala:		
Quetzal	»	314,60
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,89
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,11
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	37,40
Haiti:		
Gourde	»	246,87
Honduras:		
Lempira	»	278,95
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	158,71
India:		
Rupia indiana	»	71,48
Indonesia:		
Rupia indonesiana	Lit.	0,67
Iran:		
Rial iraniano	»	17,63
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.969,80
Islanda:		
Corona islandese	»	20,51
Israele:		
Shekel	»	599,97
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	105,22
Kenia:		
Scellino keniota	»	53,45
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.231,00
Laos:		
Nuovo kip	»	1,71
Libano:		
Lira libanese	»	1,48
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.234,39
Libia:		
Dinaro libico	»	4.224,46
Macao:		
Pataca	»	153,30
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,95
Malawi:		
Kwacha	»	437,72
Malaysia:		
Ringgit	»	455,88
Maldive:		
Rufiyaa	»	132,66
Malta:		
Lira maltese	»	3.789,42
Marocco:		
Dirham Marocco	»	141,99
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,81
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,71
Messico:		
Peso messicano	»	0,43
Mongolia:		
Tugrik	»	367,87

Mozambico:		
Metical	Lit.	1,30
Nepal:		
Rupia nepalese	»	42,73
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,00
Nigeria:		
Naira	»	156,76
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	718,33
Oman:		
Rial Oman	»	3.216,22
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	57,26
Panama:		
Balboa	»	1.234,39
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.282,01
Paraguay:		
Guarani	»	0,99
Perù:		
Inti	»	0,04
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,11
Polonia:		
Zloty	»	0,13
Qatar:		
Riyal Qatar	»	340,00
Romania:		
Leu	»	59,74
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,01
Sao Tome:		
Dobra	»	11,73
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	228,02
Sierra Leone:		
Leone	»	7,74
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	669,42
Siria:		
Lira siriana	»	58,78
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,01
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,15
Sud Africa:		
Rand	»	463,70
Sudan:		
Lira sudanese	Lit.	107,88
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	693,04
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	45,10
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,39
Thailandia:		
Baht	»	48,26
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	290,32
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.368,87
Turchia:		
Lira turca	»	0,47
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,14
Ungheria:		
Forint	»	19,02
Urss:		
Rublo	»	2.071,49
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,08
Venezuela:		
Bolivar	»	25,78
Vietnam:		
Dong	»	0,27
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.677,65
Yemen sett.:		
Rial	»	102,94
Zaire:		
Zaire	»	2,18
Zambia:		
Kwacha	»	31,51
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	499,98

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3245

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO XIII

NORME COMUNI
A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 130. — Il primo comma va modificato nel senso che viene inserita secondo l'ordine alfabetico la scuola di nefrologia.

Articolo unico

Dopo l'art. 354 e con il conseguente spostamento della numerazione deli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione sopraelencata.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 355. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 356. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 357. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.

Art. 358. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 359. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 360. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:

tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:

nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:

nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia . . . . ore 15
anatomia e fisiologia umana . . . . . » 30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base . . . . » 15
funzione endocrina del rene . . . . . » 20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica . . . . » 40
immunologia . . . . » 30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale . . . . » 50
nefrologia . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie . . . . ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . » 30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica . . . . » 30
radiologia . . . . » 30
medicina nucleare . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie gromerulari) » 160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti . . . . . . ore 20
consultorio genetico . . . . » 20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali) . . . . » 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta . . . . » 40
insufficienza renale cronica . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenza in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

degenza nefrologica;
ambulatorio day-hospital;
emodialisi;
laboratorio chimico-clinico;
laboratorio istopatologico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 22 maggio 1990

Il rettore: DOZZA

90A3232

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 77 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia da due a quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24822 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio univesitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia da due a quattro per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1085 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 77 relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologiaca per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3248

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1990.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 concernente modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1988, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

Visto l'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 124 dello statuto della seconda Università degli studi di Roma recante l'errata dicitura: «Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ente ospedaliero Fatebenefratelli di Roma»;

Vista la nota inviata da questa amministrazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 dicembre 1989 contenente richiesta di rettifica del testo del citato art. 124;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 marzo 1990;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1988) è così modificato: «Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso la clinica ostetrica e ginecologica della seconda Università degli studi di Roma».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il rettore: GARACI

90A3230

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 26 giugno 1984, 9 giugno 1986, 2 marzo, 6 aprile e 2 dicembre 1987, 2 marzo e 6 giugno 1988, 9 maggio e 8 giugno 1989, con le quali sono state approvate le proposte di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1990 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere e in filosofia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico:

Art. 20, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

133) studi francescani;
134) teoria della letteratura;
135) religioni e filosofia dell'India;
136) filosofia biblica;
137) lingua e civiltà cinese;
138) storia dell'arte medioevale;
139) archeologia e storia dell'arte greca;

140) archeologia e storia dell'arte romana;
141) numismatica antica;
142) archeologia delle province romane;
143) storia dell'archeologia classica;
144) archeologia tardoantica;
145) archeologia altomedioevale;
146) storia degli insediamenti tardoantichi e altomedioevali;
147) metodologia e tecnica degli scavi archeologici;
148) archeologia della Sicilia e della Magna Grecia;
149) storia economica e sociale del mondo antico;
150) antichità celtiche;
151) storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
152) antichità greche e romane;
153) epigrafia greca;
154) epigrafia romana;
155) filosofia celtica;
156) psicologia dinamica;
157) storia della psicologia;
158) filosofia ellenistico-giudaica;
159) sociologia della famiglia;
160) storia e istituzioni dell'India;
161) storia e istituzioni dei paesi dell'Asia;
162) storia dell'arte moderna;
163) lingua portoghese.

Art. 21, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

100) studi francescani;
101) teoria della letteratura;
102) religioni e filosofia dell'India;
103) filologia biblica;
104) lingua e civiltà cinese;
105) storia della filosofia antico-cristiana;
106) storia economica e sociale del mondo antico;
107) antichità celtiche;
108) storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
109) antichità greche e romane;
110) epigrafia greca;
111) epigrafia romana;
112) psicologia dinamica;
113) storia della psicologia;
114) ermeneutica filosofica;
115) lingua portoghese;
116) sociologia della famiglia;
117) storia e istituzioni dell'India;
118) storia e istituzioni dei paesi dell'Asia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3228

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54608).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Cremia (Como), mappali 5210, 7080, 7027, 7028, 7025, 5847, 7295, 7305, 5196, 7838, 5204, 5205, 5206, 5217, 4439, 5219, 4548, 5221, 5222, 4663, 5250, 5260, 5251, 5267, 5247, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel risolvere definitivamente l'emergenza idrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappali 5210, 7080, 7027, 7028, 7025, 5847, 7295, 7305, 5196, 7838, 5204, 5205, 5206, 5217, 4439, 5219, 4548, 5221, 5222, 4663, 5250, 5260, 5251, 5267, 5247, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cremia (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 22 maggio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Locate Triulzi dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'ampliamento di un capannone da parte della Truninger S.p.a. (Deliberazione n. IV/54873).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Truninger S.p.a., per la realizzazione dell'ampliamento di un capannone su area ubicata nel comune di Locate Triulzi (Milano), mappali 62, 45, 44, 35, 121, 23, 10, 150, 160, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, come evidenziato dalla delibera del consiglio comunale n. 187 del 9 novembre 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'area risulterà gravata già da pesante urbanizzazione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella salvaguardia del cono panoramico posto a sud del Ponte sul Lambro ed in generale nella tutela delle aree ancora libere della campagna irrigua circostante;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento il comune, che già si è espresso in tal senso, procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione trattandosi di interventi subdelegati ai sensi delle leggi regionali n. 57/85 e n. 54/86;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Locate Triulzi (Milano), mappali 62, 45, 44, 35, 121, 23, 10, 150, 160, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Locate Triulzi (Milano) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 22 maggio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 140

Corso dei cambi del 19 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1205,400	1205,400	1205,70	1205,400	1205,400	1205,40	1205,160	1205,400	1205,400	1205,40
E.C.U.	1517,700	1517,700	1518 —	1517,700	1517,700	1517,70	1517,650	1517,700	1517,700	1517,70
Marco tedesco	732,350	732,350	733 —	732,350	732,350	732,35	732,360	732,350	732,350	732,35
Franco francese	218,240	218,240	218,55	218,240	218,240	218,24	218,240	218,240	218,240	218,24
Lira sterlina	2182 —	2182 —	2187 —	2182 —	2182 —	2182 —	2181,600	2182 —	2182 —	2182 —
Fiorino olandese	649,750	649,750	649,60	649,750	649,750	649,65	649,710	649,750	649,750	649,75
Franco belga	35,528	35,528	35,58	35,528	35,528	35,52	35,527	35,528	35,528	35,52
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,98	11,954	11,954	11,95	11,958	11,954	11,954	11,95
Corona danese	192,560	192,560	192,60	192,560	192,560	192,56	192,560	192,560	192,560	192,56
Lira irlandese	1963,650	1963,650	1965 —	1963,650	1963,650	1963,65	1963,500	1963,650	1963,650	—
Dracma greca	7,487	7,487	7,49	7,487	7,487	—	7,488	7,487	7,487	—
Escudo portoghese	8,360	8,360	8,35	8,360	8,360	8,36	8,340	8,360	8,360	8,36
Dollaro canadese	1043,600	1043,600	1047 —	1043,600	1043,600	1043,60	1043,800	1043,600	1043,600	1043,60
Yen giapponese	8,164	8,164	8,16	8,164	8,164	8,16	8,164	8,164	8,164	8,16
Franco svizzero	852,590	852,590	853 —	852,590	852,590	852,59	852,600	852,590	852,590	852,59
Scellino austriaco	104,098	104,098	104 —	104,098	104,098	104,09	104,089	104,098	104,098	104,09
Corona norvegese	191,050	191,050	191,25	191,050	191,050	191,05	191,050	191,050	191,050	191,05
Corona svedese	202,300	202,300	202,50	202,300	202,300	202,30	202,240	202,300	202,300	202,30
Marco finlandese	313,630	313,630	313,75	313,630	313,630	313,63	313,420	313,630	313,630	—
Dollaro australiano	948,650	948,650	950 —	948,650	948,650	948,65	948,500	948,650	948,650	948,65

Media dei titoli del 19 luglio 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	98,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,025
» » » 22- 6-1987/91	94,975
» » » 18- 3-1987/94	81 —
» » » 21- 4-1987/94	81,325
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,775
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,850
» » » Ind. 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,500
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,750
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	100,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,975
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,750
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,775
» » » »	1- 1-1985/92	100,775
» » » »	1- 2-1985/92	100,625
» » » »	18- 4-1986/92	100,625
» » » »	19- 5-1986/92	100,525
» » » »	20- 7-1987/92	100,550
» » » »	19- 8-1987/92	100,450
» » » »	1-11-1987/92	100,025
» » » »	1-12-1987/92	100,050
» » » »	1- 1-1988/93	99,975
» » » »	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,675
» » » »	1- 4-1988/93	99,900
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,075
» » » »	19- 8-1986/93	98,450
» » » »	1- 9-1988/93	99,775
» » » »	18- 9-1986/93	98,600
» » » »	1-10-1988/93	100,075
» » » »	20-10-1986/93	98,725
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,875
» » » »	19-12-1986/93	98,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,075
» » » »	1- 2-1989/94	99,750
» » » »	1- 3-1989/94	99,725
» » » »	15- 3-1989/94	99,750
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1988/94	99,050
» » » »	1-10-1987/94	98,525
» » » »	1-11-1988/94	99,275
» » » »	1- 2-1985/95	99,750
» » » »	1- 3-1985/95	97,800
» » » »	1- 4-1985/95	97,475
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 6-1985/95	97,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 8-1985/95	97,650
» » » »	1- 9-1985/95	97,450
» » » »	1-10-1985/95	97,750
» » » »	1-11-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1985/95	98,325
» » » »	1- 1-1986/96	98,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	98,425
» » » »	1- 3-1986/96	98,300
» » » »	1- 4-1986/96	98,325
» » » »	1- 5-1986/96	98,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,925
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	97,375
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,325
» » » »	1-12-1986/96	96,775
» » » »	1- 1-1987/97	96,625
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,550
» » » »	1- 3-1987/97	96,325
» » » »	1- 4-1987/97	96,175
» » » »	1- 5-1987/97	96,625
» » » »	1- 6-1987/97	97,825
» » » »	1- 7-1987/97	97,175
» » » »	1- 8-1987/97	96,750
» » » »	1- 9-1987/97	96,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,550
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,825
» » »	9,25%	1-11-1990	99,450
» » »	9,25%	1-12-1990	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,325
» » »	11,50%	1-11-1991	99,450
» » »	11,50%	21-12-1991	99,525
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,325
» » »	9,25%	1- 2-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,400
» » »	12,50%	1-10-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,650
» » »	12,50%	1-10-1993	98,925
» » »	12,50%	1-11-1993	98,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,875
» » »	12,50%	17-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-12-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,975
» » »	12,50%	1- 1-90/94	98,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,150
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,925
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,075
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19070

N. 141

Corso dei cambi del 20 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1202,500	1202,500	1202,70	1202,500	1202,500	1202,500	1201,900	1202,500	1202,500	1202,500
E.C.U.	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1518 —	1517,650	1518 —	1518 —	1518 —
Marco tedesco	732,280	732,280	732,750	732,280	732,280	732,280	732,250	732,280	732,280	732,280
Franco francese	218,340	218,340	218,250	218,340	218,340	218,340	218,340	218,340	218,340	218,340
Lira sterlina	2181,900	2181,900	2185 —	2181,900	2181,900	2181,900	2181,730	2181,900	2181,900	2181,900
Fiorino olandese	650,170	650,170	650,750	650,170	650,170	650,270	650,170	650,170	650,170	650,170
Franco belga	35,530	35,530	35,210	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530
Peseta spagnola	11,960	11,960	11,740	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960
Corona danese	192,490	192,490	192,400	192,490	192,490	192,490	192,490	192,490	192,490	192,490
Lira irlandese	1963,900	1963,900	1965 —	1963,900	1963,900	1963,900	1963,900	1963,900	1963,900	—
Dracma greca	7,481	7,481	7,490	7,481	7,481	—	7,481	7,481	7,481	—
Escudo portoghese	8,353	8,353	8,350	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,350
Dollaro canadese	1042,900	1042,900	1040 —	1042,900	1042,900	1042,900	1042,900	1042,900	1042,900	1042,900
Yen giapponese	8,070	8,070	8,030	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070
Franco svizzero	855,180	855,180	854,500	855,180	855,180	855,180	855,180	855,180	855,180	855,180
Scellino austriaco	104,103	104,103	104 —	104,103	104,103	104,103	104,103	104,103	104,103	104,100
Corona norvegese	191,050	191,050	191 —	191,050	191,050	191,050	191,050	191,050	191,050	191,050
Corona svedese	202,240	202,240	202 —	202,240	202,240	202,240	202,240	202,240	202,240	202,240
Marco finlandese	313,210	313,210	313,500	313,210	313,210	313,210	313,210	313,210	313,210	—
Dollaro australiano	942,250	942,250	940 —	942,250	942,250	942,250	942,250	942,250	942,250	942,250

Media dei titoli del 20 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,225
» 10% » » 1977-92	98,775
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95 —
» » » 22- 6-1987/91	94,975
» » » 18- 3-1987/94	80,875
» » » 21- 4-1987/94	81,400
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,725
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	95,775
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,600
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,725
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 3- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,950
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,750
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,750
» » » »	1- 1-1985/92	100,800
» » » »	1- 2-1985/92	100,625
» » » »	18- 4-1986/92	100,600
» » » »	19- 5-1986/92	100,500
» » » »	20- 7-1987/92	100,550
» » » »	19- 8-1987/92	100,425
» » » »	1-11-1987/92	100,025
» » » »	1-12-1987/92	100,050
» » » »	1- 1-1988/93	99,975
» » » »	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,675
» » » »	1- 4-1988/93	99,925
» » » »	1- 5-1988/93	100,125
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,625
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,150
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,800
» » » »	18- 9-1986/93	98,625
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	98,700
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1986/93	98,800
» » » »	19-12-1986/93	99,075
» » » »	1- 1-1989/94	100,075
» » » »	1- 2-1989/94	99,800
» » » »	1- 3-1989/94	99,725
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1988/94	99,025
» » » »	1-10-1987/94	99,550
» » » »	1-11-1988/94	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	99,775
» » » »	1- 3-1985/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1985/95	97,600
» » » »	1- 6-1985/95	97,750
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 8-1985/95	97,425
» » » »	1- 9-1985/95	97,425
» » » »	1-10-1985/95	97,800
» » » »	1-11-1985/95	98,050
» » » »	1-12-1985/95	98,375
» » » »	1- 1-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	98,450
» » » »	1- 3-1986/96	98,325
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,900
» » » »	1- 7-1986/96	98,750
» » » »	1- 8-1986/96	97,425
» » » »	1- 9-1986/96	97,275
» » » »	1-10-1986/96	96,050
» » » »	1-11-1986/96	96,325
» » » »	1-12-1986/96	96,775
» » » »	1- 1-1987/97	96,650
» » » »	1- 2-1987/97	96,575
» » » »	18- 2-1987/97	96,550
» » » »	1- 3-1987/97	96,350
» » » »	1- 4-1987/97	96,250
» » » »	1- 5-1987/97	96,600
» » » »	1- 6-1987/97	97,800
» » » »	1- 7-1987/97	97,200
» » » »	1- 8-1987/97	96,800
» » » »	1- 9-1987/97	96,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,850
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,550
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,825
» » »	9,25%	1-11-1990	99,450
» » »	9,25%	1-12-1990	99,400
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,300
» » »	11,50%	1-11-1991	99,425
» » »	11,50%	21-12-1991	99,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,550
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,400
» » »	12,50%	1-10-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,650
» » »	12,50%	1-10-1993	98,725
» » »	12,50%	1-11-1993	98,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,675
» » »	12,50%	17-11-1993	99,100
» » »	12,50%	1-12-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,975
» » »	12,50%	1- 1-90/94	98,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,125
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,150
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,200
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,925
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,175
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,875
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20070

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della fondazione «Magnani Rocca» in Mamiano di Traversetolo

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990, registro n. 20 Beni culturali, foglio n. 272, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dello statuto della fondazione «Magnani Rocca», con sede in Mamiano di Traversetolo (Parma).

90A3266

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990, registro n. 20 Beni culturali, foglio n. 271, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea - C.D.E.C., con sede in Milano.

90A3267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Co.Ri.Be. - Cooperativa rinnovamento Bettolino», in Cologno Monzese.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 i poteri conferiti al dott. Giorgio Cavalca, commissario governativo della società cooperativa «Co.Ri.Be. - Cooperativa rinnovamento Bettolino», con sede in Cologno Monzese (Milano), sono stati prorogati fino al 28 settembre 1990.

90A3252

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lequile

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 2121 del 12 aprile 1990 esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 4 del 13 dicembre 1990, la variante al piano regolatore generale del comune di Lequile (Lecce) inerente il progetto di allargamento da due a quattro corsie del tratto tra i km 3+300 e 3+983.

90A3254

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 24 luglio 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.485
Benzina super senza piombo	»	1.435
Benzina normale	»	1.435
Benzina agricola	»	580
Benzina pesca e piccola marina	»	1.387
Gasolio autotrazione	»	960
Gasolio agricoltura	»	449
Petrolio agricoltura	»	405
Gasolio pesca e piccola marina	»	252
Petrolio pesca e piccola marina	»	242

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	916	919	922	925	928
Petrolio (*)	»	641	644	647	650	653
Olio comb.le fluido	L./kg	524	527	530	533	536

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3236

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 53, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la vacanza di posto relativa alla facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è rettificata nel senso che dove è scritto: «geometria *II*», si legga: «geometria».

90A3327

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 7 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000